



Copia Albo

COMUNE DI CHAMBAVE

# Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 11

OGGETTO:

**Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI).  
Determinazione in merito alle tariffe per l'anno 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì sedici del mese di marzo alle ore quindici e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco	Sindaco	X	
PERRAILLON Manuela Marina	Vice Sindaco	X	
ELOS Valter	Assessore	X	
GAL Vanda	Assessore	X	
VERTHUY Michael	Assessore	X	
	Totale :	5	0

\*\*\*\*\*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CHAPPELLU D.ssa Sara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Deliberazione n. 11 del 16.03.2021**

**OGGETTO:** Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione in merito alle tariffe per l'anno 2021.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali”*);

Rammentato che, a decorrere dall’anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell’art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d’Aosta e le loro forme associative, hanno l’obbligo di adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021), è stato approvato l’ulteriore differimento dal 31.01.2021 al 31.03.2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

### **Imposta Municipale Propria (IMU)**

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, che ha abolito dal 01.01.2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della

legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che il decreto ministeriale di cui al comma 756 alla data odierna non è ancora stato emanato;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le tariffe già previste per l'anno 2020;

Rammentato che il Comune di Chambave non ha mai introdotto ed applicato la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) con medesima base imponibile dell'IMU, ora assorbita da quest'ultima;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23.01.2020 ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2020";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 27.12.2011 recante " *Individuazione dei valori delle aree edificabili a seguito dell'approvazione della variante generale al PRGC del Comune di Chambave ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta comunale propria (già ICI)*";

Dato infine atto che la disciplina dell'IMU è ad oggi contenuta nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 8.04.2016 e successiva modifica;

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

Richiamata la Legge di Stabilità 2014, approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare, l'art. 1 commi dal 639 al 731, che ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

Rammentato che è prevista la copertura del 100% di tutti i costi inerenti il servizio rifiuti, come risultanti dal Piano economico finanziario (PEF) approvato unitamente alle tariffe;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha disposto a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC, di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2017 n. 147) ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

Richiamata la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 del 31/10/2019 " *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" che ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) per la redazione del PEF;

Dato atto che l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, Autorità competente di Sub-ATO (Sub Ato D – Unité Mont Cervin) per la gestione dei rifiuti del Comune di Chambave non ha ancora predisposto il PEF per l'anno 2021 secondo il metodo tariffario MTR Arera;

Dato pertanto atto che si procederà alla definizione delle tariffe 2021 in sede di variazione di bilancio entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la relativa approvazione, a seguito del PEF 2021, elaborato sulla base del metodo MTR Arera, approvato e validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente costituito dal sub-ATO Unité Mont Cervin;

Ritenuto, per questa Amministrazione, di competenza della Giunta Comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

Dato infine atto che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

## DELIBERA

1. di stabilire e confermare per l'anno 2021 – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le seguenti aliquote in relazione all'**Imposta municipale propria IMU** (aliquote 2020), con efficacia dal 1.01.2021:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>Esente</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi 748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>4 per mille</b>
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	<b>4 per mille</b> con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D ( <b>imposta riservata allo Stato</b> ), e relative pertinenze	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri immobili	<b>7,6 per mille</b>

2. di confermare, per l'anno 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
3. di confermare per l'anno 2021 i valori delle aree edificabili deliberati con deliberazione della Giunta n. 70 del 27.12.2011;

4. di dare atto che i termini ordinari per la riscossione dell'Imposta Municipale Propria sono i seguenti:

<b>IMU</b>	Acconto e unica soluzione	16 giugno 2021
	Saldo	16 dicembre 2021

5. di dare Atto che – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – avuto riguardo alla **Tassa sui rifiuti (TARI)** si procederà alla determinazione delle tariffe 2021 entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la relativa approvazione, a seguito dell'acquisizione del piano economico finanziario (PEF) 2021, elaborato sulla base del metodo MTR Arera, approvato e validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) costituito dal sub-ATO Unité Mont-Cervin;
6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
7. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2021 a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre c.a.;
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27.12.2019, n. 160;
9. di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023 come prescritto dall'art. 172, comma I, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per gli adempimenti di competenza;
12. di disporre, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la pubblicazione di copia della presente deliberazione all'albo pretorio digitale per 15 giorni consecutivi

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale  
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

\*\*\*\*\*

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 23/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 23/03/2021

Il Segretario Comunale  
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

\*\*\*\*\*

## **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i., dal primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Chambave, li 23/03/2021

Il Segretario Comunale  
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Chambave, 23/03/2021

Il Segretario Comunale  
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

---

\*\*\*\*\*